

## DETERMINAZIONE N° 3669 DEL 20/10/2023



azienda regionale per l'edilizia abitativa  
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

### DIREZIONE GENERALE

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** CONTENZIOSO DIPENDENTI EX IACP - RICONOSCIMENTO FERIE PREGRESSE  
- INDIRIZZI, CRITERI E MODALITA' OPERATIVE PER LA RISOLUZIONE DELLA VERTENZA

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative disposizioni di attuazione statutaria;

**VISTA** la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA));

**VISTA** la legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa);

**VISTO** lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2007, n. 30, modificato con Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2017, n. 46;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 16/12/2021, n. 89, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 25/11/2021, n. 46/80 (Nomina del Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), è stato nominato “[...] ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31”, il sottoscritto, Ing. Cristian Filippo Riu, quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) , “[...] con decorrenza dal presente decreto di nomina e per la durata dell'attuale legislatura regionale.”;;

**VISTA** la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);

**VISTO** l'art. 15, comma 6, lett. c), della legge regionale n. 22 del 2016, che attribuisce al direttore generale dell'Azienda, tra l'altro, il potere di “sovrintendere alla gestione delle risorse umane”;

**RILAVATO CHE** sin dal momento della prima applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro al personale inquadrato negli ex Istituti autonomi case popolari (IACP), si è originato un lungo contenzioso tra il suddetto personale e l'Azienda, nella quale erano confluiti gli ex IACP, in materia di quantificazione del congedo ordinario in conseguenza del medesimo passaggio al comparto di contrattazione regionale;

## **DETERMINAZIONE N° 3669 DEL 20/10/2023**

**CONSIDERATO CHE**, a fini di chiarezza espositiva, si ritiene opportuno riassumere sinteticamente il complesso quadro normativo che ha dato origine al suddetto contenzioso, nei termini che seguono:

- l'art. 39, commi 3 e 12, del CCRL del 15/06/2001, prevede, rispettivamente, che “ Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1 comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937”, e “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto continua a beneficiare della disciplina di cui al comma 1 dell'art.23 del D.P.G. 116/90”;
- l'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta n. 116/1990 prevedeva che “Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1977, n.937”;
- l'art. 1, primo comma, lett. a) e b) della suddetta legge n. 937 del 1977, prevedeva che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze del servizio”;
- la lettera della pertinente disposizione contrattuale, unitariamente considerata in ragione delle disposizioni richiamate, in sostanza, configurava un doppio binario in materia di quantificazione del congedo ordinario: una disciplina generale, che quantificava tale congedo in n. 32 giornate complessivamente considerate e una disciplina in deroga, che attribuiva 36 giornate complessive di congedo ordinario in capo al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo contratto, e che pertanto - esistente in capo ad essi già un diritto in tal senso in forza del D.P.R. n. 119/1990 - “continuava” ad usufruire di tale istituto;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- l'art. 5 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 11, aveva esteso le disposizioni di cui alla L. R. n. 31/1998 agli Istituti autonomi case popolari e, conseguentemente, l'ingresso di tali istituti nel comparto di contrattazione regionale;
- l'art. 20, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 12 del 2006 prevede, rispettivamente che “Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998”, “Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998” e “.Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento”;
- l'Azienda ha ritenuto non applicabile al personale IACP la deroga al regime di congedo ordinario prevista dall'art. 39, comma 12, del CCRL 1998/2001 a favore del personale dell'amministrazione regionale e degli enti che già beneficiavano, alla data di entrata in vigore del medesimo contratto,

## **DETERMINAZIONE N° 3669 DEL 20/10/2023**

di complessive 36 giornate di ferie in quanto, sinteticamente, i medesimi godevano, a tale data, del congedo ordinario previsto dal CNEL (32 giornate di ferie complessive), disciplina contrattuale applicabile, sino a quel momento, ai dipendenti degli IACP;

**PRESO ATTO CHE** il contenzioso giurisdizionale succitato tra alcuni dipendenti e l'Azienda si è risolto, oramai in via definitiva, nei termini che seguono:

- sentenza della Corte di appello di Cagliari sez. Lav., 17/01/2017, n. 431, che ha confermato la sentenza del Giudice di primo grado 09/01/2015, n. 3/15, che aveva dichiarato il diritto in capo a un dipendente AREA ex IACP al godimento di un periodo di ferie di complessive 36 giornate ai sensi dall'art. 39, comma 12, CCRL 1998/2001, a far data dal 2006;
- sentenza del Tribunale di Cagliari, sez. lav. 18/9/2015, n. 1165/15, che invece aveva respinto la domanda posta, sulla medesima questione di cui sopra, da altro dipendente aziendale ex IACP;
- sentenza del Tribunale di Sassari, sez. lav. 20/06/2023, n. 1502/2019, nella quale viene accolto, sempre in riferimento alla medesima questione, il ricorso di dipendente ex IACP, nei medesimi termini di cui alla succitata sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3/15;

### **PRESO ATTO, ALTRESI' CHE:**

- avverso la succitata sentenza della Corte d'appello di Cagliari, l'Azienda ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, sez. lavoro, la quale, con ordinanza 20/06/2023, n. 17646, ha dichiarato il medesimo inammissibile;
- le succitate sentenze n. 1165/15 e n. 1502/19, rispettivamente, del Tribunale di Cagliari e del Tribunale di Sassari, sono definitive;

### **CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza della risoluzione definitiva in via giudiziaria del contenzioso in argomento, e in particolare modo della richiamata ordinanza della Corte di cassazione, l'Azienda è stata destinatario di un vasto numero di istanze di dipendenti o ex dipendenti aziendali ex IACP volti all'ottenimento del regime di ferie ex art. 39, comma 12, CCRL 1998-2001, che peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi, si sostanziavano in reiterazioni di precedenti e medesime istanze volte all'interruzione dei termini di prescrizione, sorrette dalla circostanza che i medesimi si trovano nelle medesime condizioni dei dipendenti per i quali 3 delle 4 sentenze succitate hanno riconosciuto il diritto a godere di 36 giornate complessive di ferie;
- tale circostanza ha indotto l'Azienda ad una approfondita valutazione complessiva della vicenda, sulla quale non possono non incidere apprezzamenti in ordine all'opportunità di ulteriore resistenza, eventualmente in giudizio, sulla scorta della summenzionata giurisprudenza, anche in previsione dei connessi costi, in termini organizzativi e finanziari, di una siffatta ipotesi;
- con nota prot. n. 31991 del 30/08/2023, lo scrivente ha richiesto all'Avvocatura aziendale e al Servizio Affari generali un esame istruttorio che prendesse in considerazione tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'accoglimento o meno delle istanze ricevute, con riferimento, tra l'altro, agli eventuali

## DETERMINAZIONE N° 3669 DEL 20/10/2023

differenti regimi in ciascuno degli ex IACP, alle differenze ipotesi relative a dipendenti in servizio o cessati, ai termini di prescrizione, ecc;

- con nota prot. n. 37697 del 11/10/2023, l'Avvocatura aziendale ha riscontrato la suddetta nota mediante una dettagliata analisi di fatto e di diritto della situazione in parola, auspicando l'estensione del riconoscimento delle ferie pregresse ex art. 39, comma 12, CCRL 1998-2001 al fine di evitare ulteriori gravosi oneri legali legati alla notifica dei ricorsi, ravvisando, tuttavia, una preliminare condizione per siffatto riconoscimento, consistente, in sostanza, nella preesistenza del rapporto di lavoro presso un ex IACP al momento dell'entrata in vigore della disciplina contrattuale regionale, richiesta dalla giurisprudenza richiamata indipendentemente dal regime contrattuale applicato agli IACP, fermo il termine di prescrizione decennale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover condividere le osservazioni dell'Avvocatura e di dover comporre in via definitiva, per le ragioni poc'anzi espresse in ordine alle valutazioni e, in particolare, all'analisi costi-benefici spettante in ultima analisi allo scrivente sulla estensione o meno dei benefici ai dipendenti e agli ex dipendenti aziendale già inquadrati negli ex IACP al momento di entrata in vigore del CCRL 1998-2001;

**RITENUTO**, altresì, di dover dettare, col presente provvedimento, indirizzi, criteri e modalità utili alla accoglibilità o meno delle istanze volte al riconoscimento delle ferie ex art. 39, comma 12, CCRL 1998-2001, fermo il rispetto, per i dipendenti in servizio, del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui all'art. 5, comma 8, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

**RAVVISATA** la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90, dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2023-2025 e ai sensi degli artt. 6, 7 e 19 del Codice di comportamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni 29/10/2021, n. 43/7:

### DETERMINA

Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

1. **di riconoscere, a decorrere dall'anno 2006**, ai dipendenti aziendali attualmente in servizio, così come individuati dal prospetto allegato al presente provvedimento, il regime del congedo ordinario di cui all'art. 39, comma 12, CCRL 1998-2001, a condizione che i medesimi possano vantare, al momento dell'entrata in vigore della suddetta disciplina (15/05/2001) un preesistente rapporto di lavoro con gli ex IACP per essere successivamente inquadrati in AREA ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 12/2006;
2. **di riconoscere, a decorrere dall'anno 2006**, ai dipendenti aziendali in quiescenza ex IACP che abbiano proposto apposita istanza e fermo il termine di prescrizione decennale il medesimo beneficio di cui al punto 1), sussistendo la condizione della preesistenza del rapporto di lavoro con gli ex IACP e conseguente inquadramento in AREA ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 12/2006;

## DETERMINAZIONE N° 3669 DEL 20/10/2023

3. **di dare atto che** il beneficio riconosciuto ai dipendenti aziendali ai sensi del punto 1. è soggetto al divieto di monetizzazione delle ferie non godute previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13;
4. **di stabilire che** il beneficio riconosciuto agli ex dipendenti aziendali di cui al punto 2., alle condizioni ivi previste, comporta il riconoscimento di una indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie ex art. 39, comma 12, CCRL 1998-2001, parametrata alla retribuzione giornaliera spettante al momento della cessazione del servizio;
5. **di stabilire**, altresì, che il regime più favorevole del congedo ordinario riconosciuto dal presente provvedimento è disposto con riferimento esclusivo al personale non dirigente e che con successivo provvedimento sarà istruita, valutata e decisa la vertenza anche con riguardo al personale dirigente, tenuto conto di quanto previsto dal relativo contratto collettivo regionale di lavoro e dalla disciplina normativa ad esso connessa;
6. **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, il presente provvedimento nel sito istituzionale aziendale (<https://www.area.sardegna.it/>) assicurando l'accesso ai contenuti del medesimo mediante collegamento posto, con adeguata evidenza, direttamente dalla *home page*;
7. **di dare mandato** al Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane, di predisporre i conseguenti provvedimenti di competenza, ivi compreso l'aggiornamento delle ferie sul portale dipendenti secondo quanto previsto dal punto 1;
8. **di invitare**, pertanto, i dipendenti aziendali di cui al punto 1, considerata la complessità della vicenda in oggetto, a provvederanno senza indugio alla programmazione, d'intesa col dirigente della struttura presso cui sono assegnati, alla fruizione delle ferie residue così come ricalcolate sulla base del presente provvedimento;
9. **di trasmettere** la presente determinazione:
  - al Servizio Per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica, e al Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane, per i rispettivi e conseguenti provvedimenti di competenza.

Lì, 20/10/2023

Il Direttore Generale

RIU CRISTIAN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.